



**VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA AI SENSI DELL'ART. 97, D.LGS
N. 50/2016 E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
COMUNALE “LA NUVOLA” NEL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN) - PERIODO
01.09.2019 – 31.08.2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO DI 3
ANNI (01.09.2022 – 31.08.2025).**

CIG: 7936400C74

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì 30 del mese di Ottobre in Quistello (Mn), in seduta pubblica, alle ore 09:00, il Responsabile del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano Righi, e la Commissione giudicatrice, nominata con Determina n. 96 del 25/07/2019, per l'affidamento del servizio di cui in oggetto, composta come segue:

- Dott. Moreno Bolognesi, Presidente
- Dott.ssa Paola Benedini, Commissario
- Dott.ssa Barbara Pini, Commissario

PREMESSO CHE

- È stata indetta la gara tramite la piattaforma Sintel (ID 111746516) per l'affidamento della gestione del servizio di **GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE “LA NUVOLA” NEL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN) - PERIODO 01.09.2019 – 31.08.2022 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE PERIODO DI 3 ANNI (01.09.2022 – 31.08.2025);**

Handwritten signature and initials on the right margin.



- che la scelta del contraente avverrà tramite procedura aperta dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. dell'art. 95, comma 6, D.Lgs. 50/2016, onde consentire la valutazione del merito tecnico, della qualità e del prezzo offerto;

visti gli allegati di gara;

vista la nomina della Commissione di gara avvenuta con determina n. 96 del 25/07/2019 del Dirigente Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 2, lettera d) della Convezione per lo svolgimento in forma associata delle procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi (CUC);

Visti

- il verbale del 24/07/2019 di apertura delle buste amministrative;
- il verbale del 29/07/2019 di apertura delle buste tecniche;
- il verbale del 30/07/2019 di esame e valutazione delle offerte tecniche;

Dato atto

- che, dalla procedura di gara, come da verbale del 05 Agosto 2019 delle aperture delle offerte economiche, risulta che l'Operatore "Cooperativa sociale Gialla" si è collocato al primo posto della graduatoria con un punteggio economico di punti 30 e un punteggio tecnico di punti 61,08;
- che il punteggio complessivo conseguito (91,08) è risultato superiore alla soglia di anomalia – pari a 56,00 per il Punteggio tecnico e 24,00 per il punteggio economico - determinata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016;
- che, pertanto, è stato disposto di procedere alla valutazione della congruità della suddetta offerta, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs 50/2016;

Vista la richiesta di giustificativi ex art. 97 D. Lgs n.50/2016 a seguito dell'apertura dell'offerta economica inoltrata a mezzo Piattaforma telematica Sintel (114033142);

Considerato che con nota pervenuta tramite Pec in data 11/08/2019, l'Operatore Economico "Cooperativa sociale Gialla", ha trasmesso la documentazione richiesta e finalizzata a dimostrare la congruità della propria offerta;

vista la richiesta di ulteriori chiarimenti da parte della C.U.C. inoltrata all'Operatore "Cooperativa sociale Gialla" a mezzo PEC del 07/10/2019 e riguardante, con riferimento alla



c.d. "clausola sociale", le modalità di attuazione in concreto del progetto di assorbimento dei soggetti che svolgono il servizio in relazione a qualifica, livelli retributivi, scatti di anzianità; vista la risposta ai chiarimenti fornita con PEC del 09/10/2019 dal citato Operatore; Visti i giustificativi forniti dall'Operatore "Cooperativa sociale Gialla";

Dato atto che

- le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
il D.Lgs. n. 50/2016 precisa che possano prendersi in considerazione, tra l'altro, le giustificazioni che riguardino l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere i servizi, nonché il metodo e le soluzioni adottate;
- la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, nè può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;

1
SM
SR
25

- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa alle giustificazioni offerte dall'impresa.

Considerato, altresì, che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerato, infine, che:

- non sono ammesse giustificazioni in relazioni a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge;
- tale aspetto è stato attentamente valutato anche alla luce di quanto affermato da consolidata Giurisprudenza (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. V del 12/09/2019 n. 6148);
- non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra richiamato, analizzata la documentazione trasmessa dall'Operatore "Cooperativa sociale Gialla" e dopo attento lavoro di valutazione si ritiene l'offerta in esame congrua per le motivazioni di cui in premessa e per le seguenti considerazioni:

- Le giustificazioni presentate possono ritenersi esaustive per ogni singola voce indicata nell'elenco prezzi posto a base di gara. Dalle stesse si rileva la congruità dei prezzi della manodopera, dei materiali e delle altre voci determinanti i singoli prezzi unitari delle



lavorazioni d'appalto, tenuto conto dell'esperienza e delle attrezzature di cui dispone l'Operatore;

- Considerato quanto sopra espresso non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame e pertanto si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni in ordine alla congruità dell'offerta;

Sono presenti la sig.ra Alessia Sarzi, Presidente dell'Operatore economico C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI e il sig. Claudio Cuoghi, Direttore generale dell'Operatore C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI;

Il Responsabile del Procedimento evidenzia che l'offerta dell'Operatore "Cooperativa sociale Gialla" è risultata congrua sulla base delle giustificazioni presentate;

La Commissione di gara, come sopra nominata, composta e costituita

considerato che i giustificativi pervenuti dall'Operatore economico "Cooperativa sociale Gialla" entro il termine concesso ai sensi dell'art. 97 D.Lgs. 50/2016 sono ritenuti congrui

DICHIARA

di procedere a formulare proposta di aggiudicazione nei confronti dell'Operatore economico "Cooperativa sociale Gialla".

Il Direttore dell'Operatore C.S.A. COOPERATIVA SERVIZI ASSISTENZIALI, sig. Claudio Cuoghi, dichiara quanto segue:

"Ritengo che la formula in vigore in Regione Lombardia che ammette l'applicazione di contratti per i diversi concorrenti se viene accettata dal punto di vista normativo non è riconosciuta dal punto di vista economico perché, se così fosse, si verificherebbe una situazione peggiorativa per i lavoratori che si troverebbero a svolgere lo stesso lavoro con un salario diverso e più basso. Questo vale, in modo particolare, per il riconoscimento dei contributi versati".

La seduta della Commissione viene chiusa alle ore 10:12.

Quistello (MN), 30/10/2019

A vertical handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Cuoghi', is written on the right margin of the page.



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

Moreno Bolognesi

I Componenti della Commissione

Paola Benedini

Barbara Pini

Il R.d.P.

Arch. Stefano Righi